

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

63.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 AGOSTO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
COLUCCI ed altri: Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive (1533-ter)	3
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	3, 4, 6, 7
ALPINI RENATO	3
BELLOCCHIO ANTONIO	6, 7
DA MOMMIO GIORGIO	7
LOMBARDI DOMENICO RAFFAELLO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	3, 6, 7
MINERVINI GUSTAVO	6
ROSINI GIACOMO, <i>Relatore</i>	3, 5
VISCO VINCENZO	3, 6
Votazione segreta:	
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,55.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per il provvedimento oggi all'ordine del giorno i deputati Borgoglio, Corsi, Formica, Pumilia, Rubinacci e Usellini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Fiandrotti, Becchetti, Amodeo, Cobellis, Forner e Ricciuti.

Discussione della proposta di legge Colucci ed altri: Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività spostive (1553-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Colucci, Lo Bello, Rossini, Cuojati, Seppia, Caccia, Aniasi, De Carli, Sacconi, Tesini, Salerno, Marzo, Piro e Alberini: « Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive ».

L'onorevole Rosini ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Richiamandomi alla relazione svolta in sede referente, desidero ricordare ai colleghi che il provvedimento al nostro esame è costituito dall'articolo 1 della proposta di legge n. 1553, stralciato con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1985.

Il Comitato ristretto, lavorando su tale stralcio, ha elaborato degli emendamenti che, in parte, necessitano del parere del

la Commissione bilancio, alla quale compete anche l'indicazione della copertura finanziaria del provvedimento medesimo.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il ministro delle finanze mi ha incaricato di far presente alla Commissione che il provvedimento in esame è privo di copertura, per non essere stati indicati i mezzi con i quali si provvede a ripianare la diminuzione del gettito derivante dalle previste agevolazioni.

Ai fini dell'eventuale prosieguo dei lavori è necessario che la Commissione tenga conto di questa mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENATO ALPINI. Desidero rispondere alla dichiarazione dell'onorevole sottosegretario.

Credo che la Commissione bilancio, esprimendo parere favorevole sulla proposta di legge n. 1553-ter, abbia considerato anche le questioni di copertura finanziaria.

Questo provvedimento — al quale hanno collaborato tutti i gruppi politici — è molto atteso dalle categorie interessate, di conseguenza sarebbe opportuno licenziarlo nel più breve tempo possibile.

VINCENZO VISCO. I colleghi ricorderanno che il Comitato ristretto, pur lavorando in maniera frettolosa, ha trovato una convergenza sostanziale su taluni aspetti di buon senso: convergenza che oggi dovrebbe essere confermata.

In ordine alla copertura finanziaria, desidero sottolineare che occorre rispettare le regole del gioco che noi stessi ci siamo dati: è vero che il Parlamento è sovrano, ma non possiamo approvare leggi prive dei requisiti elementari!

Noi proponiamo di continuare la discussione degli emendamenti proposti dal Comitato ristretto, subordinando la decisione finale al rinvenimento di una corretta copertura.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le indennità di trasferta, le relative spese di viaggio documentate o le indennità chilometriche e i rimborsi forfettari di spese corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità.

Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente a norma del comma precedente, nonché ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dall'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i sostituti d'im-

posta sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito conto l'ammontare globale dei pagamenti effettuati per gli anzidetti titoli in ciascun mese, nonché il numero complessivo dei percipienti.

L'onorevole Moro ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire la parola « soggetti » con « atleti ».

1. 2.

Al primo comma dopo le parole « decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 » aggiungere « Resta ferma la non imponibilità delle spese di viaggio e soggiorno documentate e delle indennità chilometriche ».

1. 3.

Alla fine dell'articolo 1 aggiungere il seguente periodo:

« Non si fa luogo a recuperi o a rimborsi d'imposta nei confronti dei soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno corrisposto o perpepito le indennità e i rimborsi di cui al primo comma ».

1. 4.

Gli onorevoli Auleta, Bellocchio, Triva, Umidi Sala e Brina hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del secondo comma sostituire le parole « nonché il numero complessivo dei percipienti » con « nonché ciascuno dei percipienti, con l'indicazione delle loro generalità, il comune di iscrizione anagrafica, il loro indirizzo e la causale di pagamento ».

1. 1.

Gli onorevoli Visco e Minervini hanno presentato il seguente emendamento:

« Sopprimere il secondo comma ».

Al primo comma dopo le parole « decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 597 » *inserire le parole* « il cui valore è elevato a 100.000 lire al giorno e a 200.000 lire per le trasferte all'estero ».

1. 5.

Il Comitato ristretto ha proposto i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, al secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « i sostituti d'imposta sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito conto l'ammontare globale dei pagamenti per gli anzidetti titoli in ciascun mese, nonché il numero complessivo dei percipienti » *con le parole:* « i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalità e l'indirizzo di ciascun percipiente nonché l'entità e la causale delle somme erogate ».

1. 6.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« I premi che non superino l'importo di lire 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore sono soggetti per l'intero ammontare alla ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

1. 7.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« Sono parimenti esclusi i premi il cui ammontare risulti formato esclusivamente

dai versamenti degli atleti partecipanti alla manifestazione sportiva ».

1. 9.

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« Non si fa luogo a recuperi né a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno rispettivamente corrisposto e percepito le indennità ed i rimborsi di cui al primo comma ».

1. 8.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Desidero ricordare ai colleghi che gli emendamenti Moro 1. 2, 1. 3 e 1. 4; Auleta 1. 1 e Visco 1. 5 sono stati ritirati.

L'emendamento 1. 6, proposto dal Comitato ristretto, tende a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1. Tale emendamento precisa, in forma più razionale ed organica, la regolamentazione futura della corresponsione dell'indennità di trasferta ed i rimborsi delle spese sostenute dai soggetti sportivi.

In ordine all'emendamento 1. 7, anch'esso proposto dal Comitato ristretto, debbo rammentare che operando lo stralcio distingueremo le norme riguardanti le associazioni o società sportive da quelle relative a soggetti sportivi individuali.

Per quanto riguarda i singoli atleti, avevamo ritenuto di accettare l'impostazione che era presente nel secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge iniziale. Il Comitato ristretto ha operato in questo senso aggregando all'articolo 1, che riguarda i rimborsi e le indennità di trasferta, la normativa concernente alcuni premi (che non superino le cento mila lire e che siano anche corrisposti in natura) ed accettando un emendamento che precisava che tali premi dovessero riguardare manifestazioni sportive dilettantistiche.

Il Comitato ristretto ha poi accettato unanimemente l'emendamento 1. 9 del relatore e parimenti all'unanimità ha formulato l'emendamento 1. 7.

Per quanto riguarda l'emendamento del relatore 1. 8, il Comitato ristretto non si è espresso all'unanimità e quindi, il relatore si è riservato di presentarlo con la sola propria firma. Comprendo le ragioni che possono portare alcuni colleghi a dichiararsi contrari a questo emendamento, però desidero ricordare che in questa stessa aula ed in questa legislatura noi abbiamo già approvato più di una norma di sanatoria per il futuro e per il passato per l'amministrazione; chiedo per la società civile un uguale atteggiamento da parte della Commissione.

La materia in discussione, dal punto di vista dell'entità dei gettiti, è poco incisiva e, quindi, a me pare opportuno che coloro che sono preposti al controllo debbano concentrarsi su questioni di più ampia rilevanza.

Questi sono i motivi per cui raccomandando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 1. 8.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Considerata la pregiudiziale che ha sollevato per la copertura del provvedimento, il Governo si rimette alla Commissione.

VINCENZO VISCO. Vorrei sapere se il Governo ha quantificato gli oneri perché questo è essenziale per chi volesse formulare un articolo di copertura; non vorrei che fossero attribuite alla Commissione colpe che non ha!

Infine, vorrei conoscere il parere del Governo sui singoli punti del provvedimento.

DOMENICO RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli oneri non sono stati dettagliatamente quantificati. Per quanto riguarda la copertura, un parere verrà reso nel momento in cui la proposta verrà formulata.

VINCENZO VISCO. Io vorrei una opinione sul provvedimento e sugli emendamenti.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi si consenta di far rilevare un atteggiamento contraddittorio del Governo.

Il problema della copertura è importante e nessun gruppo è insensibile. Il gruppo comunista, in sede di Commissione bilancio, si è preoccupato di presentare una proposta di copertura, ma non vorrei che l'atteggiamento del Governo fosse condizionato da fatti politici estranei a questo provvedimento.

Il provvedimento sulle liquidazioni oggettivamente comportava una copertura onerosa: l'*escamotage* trovato dal Ministero non era altro che una copertura fittizia.

Nel caso in esame, la copertura è assai modesta: qualche decina di milioni. L'atteggiamento del Governo deve essere coerente e quindi uguale sia quando si tratta di centinaia di miliardi, sia quando si tratta di poche decine di milioni!

Contrariamente al gruppo comunista, il Governo tiene un atteggiamento « ondulante ».

Affinché il provvedimento possa essere approvato, ci sforzeremo di trovare una copertura adeguata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Comitato ristretto 1. 6.

(È approvato).

Poiché gli emendamenti 1. 7 del Comitato ristretto e 1. 8 ed 1. 9 del relatore comportano onere, li porrò in votazione solo in linea di principio.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del Comitato ristretto 1. 7.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 1. 9.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 8.

GUSTAVO MINERVINI. Non ci sembrano convincenti gli argomenti a favore di

questo emendamento, pertanto il gruppo della sinistra indipendente voterà contro.

GIORGIO DA MOMMIO. Il gruppo repubblicano esprime parere contrario all'emendamento 1. 8.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il gruppo comunista si astiene.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento del relatore 1. 8 comporta onere, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò gli emendamenti 1. 7, 1. 8 e 1. 9 alla V Commissione bilancio affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Sospendo brevemente la seduta per consentire ai gruppi di formulare un emendamento di copertura.

La seduta, sospesa alle 13,15, riprende alle 13,30.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

ART. 2.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo in ragione d'anno, si provvede per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1.

RAFFAELLO LOMBARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo alcuni calcoli approssimativi effettuati dal Mi-

nistero il vuoto di copertura è indicato in due miliardi. Il Governo si riserva una ulteriore quantificazione da sottoporre al Parlamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Piro ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo 2. 1:

Sostituire alle parole: 1 miliardo le parole: 2 miliardi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

GIORGIO DA MOMMIO. Il gruppo repubblicano non comprende la fretta che connota l'esame della presente proposta di legge. Ricordo che il provvedimento relativo alla pensione dei cavalieri di Vittorio Veneto fu accantonato per mancanza di copertura.

Preannuncio pertanto che voterò contro l'articolo aggiuntivo 2. 1 e non parteciperò alla votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 2. 1 con la modifica apportata.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'articolo aggiuntivo 2. 1 affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La seduta, sospesa alle 13,35, riprende alle 13,50.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti inviati per il prescritto parere.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 7, già votato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 9, già votato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 8, già votato in linea di principio.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche apportate.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 1, già approvato in linea di principio.

(E approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Colucci ed altri:
«Trattamento tributario dei proventi de-

rivanti dall'esercizio delle attività sportive» (1553-ter):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alpini, Amodeo, Auleta, Becchetti, Bellocchio, Brina, Bruzzani, Cobellis, Colucci, Dardini, Fiandrotti, Forner, Matarrese, Moro, Parigi, Patria, Pierino, Piro, Ravasio, Ricciuti, Rosini, Sarti Armando, Triva, Umidi Sala.

Si è astenuto:

Da Mommio.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
